



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

STUDI E DOCUMENTI

Marzo 2019
n.24

Fischiare le sanzioni per un fuori gioco

di

Chiara Brescianini

Dirigente Scolastico - Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia-Romagna
brescianini@istruzioneer.gov.it

Parole chiave:

sanzioni disciplinari, regolamento, diritto penale, regola, punizione

Keywords:

disciplinary sanctions, regulation, penal law, rule, penalty

Un arbitro deve saper fischiare al momento giusto, il suo fischio diventa il segnale che governa un'azione precisa. Il fischietto rappresenta per l'arbitro lo strumento che regola il gioco. "Il suo utilizzo risale a una decisione del 1878 quando viene concesso l'uso del fischietto ai due arbitri, allora presenti sul terreno di gioco fino al 1891, quando gli arbitri sono ridotti a uno solo". L'arbitro fischia per dare inizio ad un'emozionante partita di calcio, ne scandisce i tempi (primo, secondo tempo e ripresa del gioco dopo una sofferta o un'attesa rete), può interrompere il gioco, per un calcio di rigore o un calcio di punizione, può sospendere temporaneamente o definitivamente una gara lasciando delusi i tifosi e i calciatori, può segnalare una sostituzione, un infortunio o una scorrettezza¹.

Possiamo metaforicamente affermare che le partite di calcio si *giocano* in base ai fischi degli arbitri. Saper fischiare è decisivo per lo svolgimento di una partita. *Saper fischiare la*

¹ <https://gianlucadimarzio.com/it/regolamentiamo-fischio-o-non-fischio-ecco-quando-larbitro-deve-dare-fiato-al-fischietto-suo-strumento-principe>.

sanzione per un fuori gioco, al momento opportuno e nel modo più adeguato, rappresenta un esercizio di educazione alla cittadinanza in campo scolastico.

Le sanzioni disciplinari nel contesto sociale, e scolastico in particolare, acquisiscono un valore costruttivo nel momento in cui assolvono a una finalità educativa e formativa.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235 *"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*² indica, in tema di sanzioni disciplinari, la possibilità *"di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica"* (comma 2, art. 4).

Le sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica sono indicate in modo generale nella norma citata (comma 1, art. 4): si tratta di sanzioni non tipizzate, che vanno, pertanto, definite dalle singole istituzioni scolastiche.

Nello specifico, l'art. 1, comma 5 afferma: *"Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica"*.

Per approfondire la conoscenza sulle modalità con cui le scuole dell'Emilia-Romagna gestiscono e organizzano le sanzioni disciplinari degli alunni e sulle soluzioni realizzate in merito alle sanzioni diverse dall'allontanamento scolastico, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ha avviato con Nota del 31 marzo 2017, n. 5493³ un primo monitoraggio, rivolto alle scuole secondarie di I e II grado, per conoscere le modalità di realizzazione delle sanzioni attraverso attività a favore della comunità scolastica (comma 5, art. 4, D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249), diverse dall'allontanamento scolastico.

L'indagine portata avanti da questo Ufficio si è realizzata in base a un presupposto teorico di cambiamento, maggiormente attento alle dinamiche sociali che si osservano quotidianamente nei contesti scolastici.

Il modello del *comportamentismo* (o *behaviorismo*), sviluppato dallo psicologo statunitense Jhon Watson agli inizi del secolo scorso, era fondato sull'assunto che il comportamento degli individui rappresenta l'unico elemento scientificamente

² https://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/26431/DPR_235_2007.pdf/04eb7e6a-7a0c-4d45-86e8-27eb3ef3149e.

³ http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/03/2017_31_03_Prot_N_5493_Monitoraggio_Sanzioni1.pdf.

osservabile e quindi indagabile dalla psicologia. Il comportamento veniva direttamente considerato la *risposta* dell'individuo ad uno *stimolo* (ambiente). Questo costrutto teorico conduce ad una visione "semplificata" della complessità dei comportamenti osservabili.

Oggi possiamo riscontrare che per analizzare la complessità degli eventi sociali, non possiamo considerare solo le variabili stimolo/risposta, pertanto ci si è avvicinati ad un approccio più "costruttivistico", fondato su una concezione complessa di conoscenza derivante dalla "costruzione" del soggetto rispetto all'esperienza, anziché dalla semplice risposta rispetto ad una realtà indipendente.

Il soggetto che apprende, non risponde ai contenuti in modo passivo, ma la conoscenza rappresenta il risultato della relazione tra il soggetto attivo e la realtà che lo circonda, in un divenire continuo e in "dinamica costruzione" rispetto all'esperienza.

In questo processo di costruzione conoscitiva fondata su "strutture personali", ma anche sulle esperienze agite, il mondo sociale assume un ruolo fondamentale. L'ambiente diviene "luogo" di accomodamento e adattamento delle strutture e dei processi cognitivi (Jean Piaget) e "stimolo" per lo sviluppo della "zona di sviluppo prossimale" cioè potenziale (Lev Vygotskij).

L'ambiente in quest'ottica non rappresenta solo un luogo denso di "informazioni" precostituite dall'esterno, da "raccogliere" o "accumulare" per trasformarle in comportamenti, ma diviene luogo di esperienza che dà significato alla conoscenza, che offre diverse possibilità ed opportunità per costruire informazioni e conoscenze.

Questo mutamento di prospettiva in ambito psicologico mette in luce la "co-costruzione" dello sviluppo tra il soggetto e l'ambiente e si allinea al *principio di legalità* che orienta la definizione della comunità scolastica quale comunità sociale ed educante.

In che senso?

Il *principio di legalità* ha una matrice risalente alla dottrina illuministica del "*contratto sociale*"⁴, quindi le si attribuisce una "*genesì politica*", ovvero fondata sulla necessità di una solida corresponsabilità, che rende tutti gli agenti sociali partecipi della definizione delle norme che regolano la *vita sociale* della scuola stessa. La corresponsabilità è condivisa in un patto che rende ragione della corresponsabilità di scuola, famiglia e alunni.

Questo patto tra le parti assume un valore e un significato nel momento in cui le "parti" lo con-dividono, lo co-costruiscono, lo rispettano e lo fanno rispettare. Ecco il nocciolo della questione: la con-divisione della legalità diviene patto di corresponsabilità.

⁴ Fiandaca G., Musco D. (1985), *Il diritto penale. Parte Generale*, Bologna, Zanichelli.

Nel momento in cui restringiamo il campo di analisi sulle sanzioni disciplinari, diventa inevitabile avvicinarci ai fondamenti del diritto penale.

Come mette in evidenza Ferrando Mantovani (2017)⁵ la *pena* si basa su alcuni principi fondamentali che di seguito si evidenziano in relazione alla loro *applicabilità* al contesto scolastico:

1. Il principio della *proporzionalità della pena* fa riferimento agli artt. 3 e 27/1-2 della nostra Costituzione della Repubblica Italiana che "impongono rispettivamente il trattamento differenziato delle situazioni diverse e l'ineludibile giustizia della pena, intrinseca al carattere personale della responsabilità e presupposto dell'azione rieducatrice della pena"⁶. Se un alunno non rispetta una regola, ciò che la scuola dovrà proporgli quale sanzione rieducativa, dovrà essere proporzionale alla regola infranta.
2. Il principio della *personalità della pena*⁷ si riferisce all'art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana secondo il quale la "responsabilità penale è personale", per cui come detto sopra "Se un alunno non rispetta una regola, ciò che la scuola dovrà proporgli quale sanzione rieducativa, dovrà essere proporzionale alla regola infranta", ma anche alla persona che l'ha infranta.

Possiamo allora "personalizzare" la sanzione?

Nel momento in cui la scuola propone sanzioni "diverse" dall'allontanamento dalla comunità scolastica, agisce per offrire altre possibilità di rimedio al danno, dimostra di prendersi cura di coloro che cadono in errore, di coloro che spesso non sanno relazionarsi attraverso comportamenti corretti, forse perché non vivono in ambienti "socialmente corretti".

3. Il principio dell'*umanizzazione*⁸ della pena afferma che "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità" - art. 27 della nostra Costituzione. Questo valore umano della pena lo possiamo ricollegare al principio del rispetto della dignità e della personalità di colui che ha infranto la regola. La scuola è luogo di *humanitas* nel suo significato etico, è luogo di attenzione e cura benevola tra gli uomini, ma anche luogo di educazione alla cultura, di quelle "arti" che rendono libero l'uomo.

⁵ Mantovani F. (2017), *Il diritto penale. Parte Generale*, Padova, CEDAM.

⁶ *Ibidem*, p. 723.

⁷ *Op. cit.*

⁸ *Op. cit.*

4. Il principio del *finalismo rieducativo*⁹ evidenzia la finalità che la scuola si pone rispetto alle sanzioni, non si propone infatti all'alunno una sanzione fine a se stessa, ma orientata alla riflessione e all'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile di ciascuno. Le scuole emiliano-romagnole che hanno risposto al nostro invito di documentare le proprie esperienze di applicazione dei Regolamenti di Istituto, hanno evidenziato con chiarezza la finalità educativa e la cultura del rispetto che guidano le loro scelte.

La scuola rappresenta un luogo significativo nel quale far sperimentare agli studenti modalità formative di esecuzione delle sanzioni disciplinari, finalizzate alla comprensione delle conseguenze delle proprie azioni e all'acquisizione del senso di *responsabilità*.

Ferrando Mantovani (2017)¹⁰, nella sua dettagliata disamina del diritto penale evidenzia che le cosiddette "misure sostitutive" della pena si caratterizzano per il vantaggio di ridurre generalmente la pena e di incrementare la sua funzione preventiva, mentre le misure sostitutive o alternative, poiché possono essere di diversa natura e funzione, sono suscettibili di una effettiva "personalizzazione".

Ritengo importante valorizzare questa dimensione di "personalizzazione" delle sanzioni, rintracciabile anche assumendo un approccio normativo. La via della personalizzazione rispecchia una metodologia attenta alle potenzialità degli alunni e delle alunne, delle loro differenze che possono acquisire un valore formativo nel momento in cui la scuola ne prende atto, le rispetta e ne evidenzia il valore formativo per tutti.

Le sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, pur trattandosi di sanzioni, possono assumere un valore formativo finalizzato all'acquisizione di comportamenti più responsabili, di scelte "pensate" e non agite con impulsività, si tratta di un traguardo importante "*per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà*" (art. 4 della Legge 20 agosto 2019, n. 92 - *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*)¹¹.

La scuola, come un attento arbitro, potrà quindi metaforicamente fischiare la sanzione per un fuori gioco di un alunno che ha perso la giusta traiettoria della palla ed è momentaneamente uscito dalla linea di gioco, non per arrivare al fischio di espulsione, ma per far rientrare in campo ciascun alunno.

⁹ *Ibidem*, p. 724.

¹⁰ Mantovani F. (2017), *Il diritto penale. Parte Generale*, Padova, CEDAM.

¹¹ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-21&atto.codiceRedazionale=19G00105&elenco30giorni=false.